

STATUTO ASSOCIAZIONE MUSICALE GIUSEPPE VERDI DI CONSELVE APS

Premesse storiche

Non si conosce la data di formazione del primo nucleo dei *Filarmonici di Conselve*, ma da un documento dell'Archivio Comunale si rileva che, nel 1825, il *tubatore* Pilotto, acquistò una grancassa da usare nella Banda. In seguito, egli si dichiarò Capo Banda, fornendo una ricevuta fiscale alla Deputazione Comunale per aver partecipato con il suo gruppo di suonatori ad una solenne funzione religiosa celebrata nell'aprile del 1842.

Da altri documenti dell'Archivio Comunale si rileva che i componenti della *Società Filarmonica di Conselve* erano organizzati e ben istruiti già nel 1832.

Nell'ottobre del 1854, le autorità comunali, i vecchi soci sostenitori e i Filarmonici del paese, si riunirono in assemblea e decisero all'unanimità di approntare un vero e proprio *Regolamento Organico*, al quale seguì l'approvazione del primo *Statuto Societario* con il quale si ufficializzò la *Società Filarmonica di Conselve*.

Con un dispaccio dell'agosto del 1855, l' "*Imperial Regia Luogotenenza di Venezia*", comunicò la legalizzazione dello Statuto. Nel 1866, concluso il triste periodo della dominazione austriaca, il Veneto fu liberato e vi fu l'annessione al Regno d'Italia. Il 28 agosto del 1867 si tenne il "*solenne giuramento di fedeltà al Re Vittorio Emanuele II*", al quale fu intitolata la via principale del paese. Per l'evento la Banda si prodigò di eseguire la "*Marcia Reale di Ordinanza*" scritta da Giuseppe Gambetti nel 1831 su incarico di Carlo Alberto di Savoia, diventata l'inno nazionale fino all'avvento della Repubblica. Nel 1897 la Società modificò anche la denominazione e si chiamò "*Società Filarmonica Giuseppe Verdi*" e, successivamente, "*Banda Musicale Giuseppe Verdi*".

Con *Atto Costitutivo* del 20 ottobre 2006 fu nuovamente modificata la denominazione del Gruppo che cambiò in: "*Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Conselve*", alla quale seguì, il 17 dicembre 2015, l'ultima modifica statutaria registrata presso l'Agenzia delle Entrate-Uff. di Este il 18 dicembre 2015 al numero 1445 serie 3.

Nel 2011 il Consiglio Comunale, su invito del Ministero dei Beni Culturali per i 150 anni dell'Unità d'Italia, in seduta straordinaria pubblica, tenutasi il giorno 18 gennaio, conferì all' *Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Conselve* il riconoscimento di "*Gruppo di Interesse Nazionale*".

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "*Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Conselve APS*". Essa assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale, operante senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Roma n. 77, nel Comune di Conselve (PD).

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 1 bis (Statuto)

L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 1 ter (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 2 (finalità e scopi)

L'Associazione è apartitica, aconfessionale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, è/sono:

-) promuovere e diffondere la cultura musicale in qualsiasi forma;
-) sviluppare l'associazionismo e il volontariato;
-) promuovere l'attività didattica musicale aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
-) assicurare la partecipazione musicale nelle manifestazioni civili, religiose, culturali, commemorative, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa nonché da enti pubblici o privati, che ne richiedano la presenza;
-) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
-) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
-) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;

Art. 2 (finalità e scopi)

L'Associazione è apartitica, acconfessionale ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, è/sono:

- a) promuovere e diffondere la cultura musicale in qualsiasi forma;
- b) sviluppare l'associazionismo e il volontariato;
- c) promuovere l'attività didattica musicale aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d) assicurare la partecipazione musicale nelle manifestazioni civili, religiose, culturali, commemorative, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa nonché da enti pubblici o privati, che ne richiedano la presenza;
- e) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f) incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g) realizzare iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale; l'edizione e la distribuzione di riviste, bollettini, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguono scopi e finalità affini; ed aderire ad organismi nazionali e internazionali che abbiano simili obiettivi;
- i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa, ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali;
- l) curare la formazione, l'organizzazione e/o la realizzazione di gruppi musicali, corali, majorettes e simili per la diffusione della musica e delle attività culturali, sociali e artistiche per migliorare la sensibilità musicale e l'amore per l'arte in genere di soci e non soci in specie giovani;
- m) mettere a disposizione della comunità i risultati delle proprie esperienze, arricchire il lavoro collettivo (didattico, esecutivo e di sostegno), anche tramite l'intervento di esperti del settore e di personalità eccellenti;
- n) sviluppare l'attività concertistica, sia come elemento fondamentale del percorso didattico e formativo, sia come servizio al pubblico, anche con la realizzazione di cartelloni concertistici stagionali e/o annuali, da effettuare in teatri, saloni, scuole, piazze e in ogni luogo idoneo, anche in collaborazione o con la sovvenzione o il patrocinio di enti pubblici e privati.

Art. 2 bis (Attività di interesse generale)

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti dei propri associati, dei loro familiari o di terzi mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 alle lettere:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
- c) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa.

Art. 2 ter (Altre attività)

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- a) somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alle condizioni previste dall'art. 85 del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni;
- b) attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari;
- c) ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

Art. 3 (Ammissione a Socio)

Possano essere Soci dell'Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di richiesta scritta indirizzata al Consiglio Direttivo a fronte del versamento della quota sociale.

L'acquisizione della qualità di Socio è subordinata all'accoglimento della richiesta da parte del Consiglio Direttivo che, entro 30 giorni, giudicherà in coerenza con i principi costitutivi dell'Associazione. Nel caso in cui tale richiesta venga respinta, la decisione, opportunamente motivata, viene portata a conoscenza dell'Assemblea nella prima riunione utile. Contro la decisione di rifiuto non è ammesso ricorso da parte del richiedente.

Se il caso il Consiglio Direttivo sia impossibilitato ad esprimersi entro il termine previsto, sarà il Presidente della Associazione ad esprimersi sull'accoglimento della richiesta di socio. Il verbale di accoglimento del Presidente, verrà quindi trasmesso per conoscenza al Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a Socio da parte di un minorenne, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà. La qualità di Socio e/o la quota sociale corrisposta non sono trasmissibili.

Sono 2 categorie di Soci:

- a) soci ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
 - b) soci onorari: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Art. 4 (Diritti e doveri dei Soci)

I Soci possono partecipare alle attività dell'Associazione ed utilizzarne i beni secondo le modalità stabilite nella normativa interna.

I Soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento Associativo, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Decorso tre mesi dalla data di iscrizione al Registro dei Soci, i soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e possono essere eletti alle cariche sociali.

Ciascun associato ha un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

È ammesso l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed anche l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica o telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I Soci sono tenuti a salvaguardare il buon nome dell'Associazione e ad osservare le regole dettate dalle istituzioni ed associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

Il Socio a cui vengono affidati beni di proprietà dell'Associazione deve custodirli con la cura del buon padre di famiglia accollandosi qualsiasi spesa di natura ordinaria per il mantenimento della funzionalità degli stessi. Tali beni restano di proprietà dell'Associazione e non ne è in alcun modo prevista l'acquisizione della proprietà da parte del temporaneo detentore mediante l'istituto giuridico dell'usucapione.

A semplice richiesta del Consiglio Direttivo il socio è tenuto alla restituzione dei beni. Qualora il Socio non sia in grado di restituire il bene nello stesso stato in cui gli era stato affidato, dovrà provvedere a sue spese alla riparazione o all'acquisto di un bene di pari valore.

I membri del Consiglio Direttivo non possono votare nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
- I libri di cui alle lettere a), b) e c) di cui sopra sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione dell'ente.

Art. 5 (Perdita della qualifica di Socio)

La qualità di socio si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere motivate e presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi dolosamente alle disposizioni dello Statuto o del Regolamento Associativo, si renda prolungatamente intransigente o ponga in essere comportamenti dolosi che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e comunicata mediante lettera o e-mail al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso in forma scritta entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'assemblea nella prima riunione utile.

Art. 5 bis (Gestione delle attività organizzate)

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività restata, entro limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati.

In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

I volontari possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 6 (Mezzi finanziari e anno sociale)

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dall'Assemblea dei Soci, dai contributi di Enti, privati, di associazioni, da oblazioni, lasciti, donazioni e dai proventi derivanti da occasionali attività svolte per il perseguimento delle finalità associative e da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017. Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta ai Soci, ma dovranno essere destinati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo

veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, in modo da assicurare la massima trasparenza nei confronti degli associati.

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Vige l'assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

Art. 6 bis (Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 (Organi sociali)

Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo

Art. 8 (Incarichi)

Tutti gli incarichi sociali e direttivi vengono svolti a titolo gratuito.

Art. 9 (Assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci.

I Soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela possono assistere all'Assemblea ma non possono intervenire e non hanno diritto di voto attivo e passivo.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione avviene sia a mezzo lettera, fax, e-mail, o altra forma ritenuta idonea, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci, che mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario oppure, da un componente dell'assemblea appositamente nominato verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10 (Assemblea Ordinaria)

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 gg dalla chiusura dell'anno sociale per procedere, oltre alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, all'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo dei Soci con diritto di voto, che propongono l'ordine del giorno. In tal caso la stessa deve essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 11 (Competenze dell'Assemblea ordinaria)

Compete all'Assemblea ordinaria dei Soci:

l'approvazione dello statuto

l'approvazione dell'atto costitutivo

la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; (co. 1, lett. a) art. 25 D.Lgs 117/17)

l'approvazione entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio dell'esercizio precedente, ai sensi dell'articolo 6-bis del presente Statuto;

l'elezione e revoca i componenti degli organi sociali;

la nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;

la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

l'approvazione e modifica il Regolamento Associativo ed eventuali ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi;

la deliberazione sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;

la deliberazione sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie rientranti nell'ordine del giorno.

Art. 12 (Modalità di convocazione, validità e quorum delle assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega e sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'assemblea lo ritenga opportuno).

Art. 13 (Competenze dell'Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci maggiorenni e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

Art. 14 (Consiglio Direttivo - Poteri e responsabilità)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri o più, obbligatoriamente in numero dispari, eletti dall'assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- nominare all'interno dei propri membri il presidente, ecc...
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'assemblea;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
- ha la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative incolanti.

petta al Consiglio Direttivo:

-) deliberare sulle richieste di ammissione a socio;
-) proporre all'assemblea l'esclusione dei soci per prolungata morosità o indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
-) adottare gli eventuali provvedimenti, che si dovessero rendere necessari a tutela dell'Associazione, anche nei confronti dei soci;
-) redigere il regolamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
-) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
-) curare l'ordinaria amministrazione;
-) fissare la data delle assemblee ordinarie dei soci (almeno una volta all'anno);
-) convocare l'assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesta dai Soci;
-) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'assemblea e le finalità dell'Associazione;
-) programmare le spese ordinarie ed approvare le spese straordinarie.

Il Consiglio Direttivo risponde della buona gestione dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in eroga all'art. 38 del C.C.

Art. 15 (Decadenza del Consiglio Direttivo)

e nel corso del loro mandato viene a mancare, per qualsiasi motivo, la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, il presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, convoca, entro quindici giorni, l'assemblea ordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Tale assemblea dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni. Nel frattempo, i componenti rimasti in carica cureranno l'ordinaria amministrazione.

Art. 16 (Poteri del Presidente e Vicepresidente)

Presidente dirige l'Associazione in conformità a quanto deliberato dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo ne è il legale rappresentante, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salva l'autorizzazione da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'assemblea, con l'approvazione della metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Ente un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce temporaneamente il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e nelle attività per le quali è espressamente delegato dallo stesso.

Art. 17 (Segretario e Tesoriere)

Il Segretario, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari mandati del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, è responsabile della gestione della liquidità finanziaria dell'Associazione. Cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti fiscali, verifica con regolarità l'attinenza delle spese e conserva i relativi giustificativi, redige i diversi rendiconti preventivi e consuntivi e relaziona periodicamente al Consiglio Direttivo sulla propria attività. Il tesoriere non può avere incarichi di spesa.

Art. 17 bis (Organo di Controllo)

L'eventuale nomina dell'Organo di Controllo, secondo quanto previsto dal d.lgs. 117/17 e succ. mod, non costituisce modifica allo Statuto Sociale.

Art. 18 (Sedi secondarie)

L'Associazione potrà costituire delle sedi secondarie nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

Art. 19 (Durata e scioglimento)

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Art. 20 (Destinazione del Patrimonio e devoluzione in caso di estinzione o scioglimento)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/17 e succ. mod.

Art. 21 (Rinvio al C.C.)

Norma conclusiva

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/17 e succ. modifiche ed integrazioni.

Conselve, 24 Marzo 2022

Presidente - Simone Vason

